




# PROVINCIA DI CASERTA

## *Regolamento delle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale*

Ai sensi del DPR 13 Marzo 2013, n. 59

Assessorato all'Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti; Ciclo Integrato delle Acque, Protezione e Valorizzazione della Fascia Costiera, Acque Superficiali e Sotterranee; Protezione Civile.

13/11/2013



# PROVINCIA DI CASERTA

## *Regolamento delle procedure per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale*

Assessorato all’Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti; Ciclo Integrato delle Acque, Protezione e Valorizzazione della Fascia Costiera, Acque Superficiali e Sotterranee; Protezione Civile.

Assessore Prof. Ing. Paolo Bidello

Settore “Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti”

Dirigente del Settore Ing. Gennaro Spasiano

## SOMMARIO

Art. 1 - (Oggetto).....	2
Art. 2 - (Autorizzazione).....	2
Art. 3 - (Contenuuti).....	2
Art. 4 - (Competenze) .....	2
Art. 5 - (Condizioni e durata).....	6
Art. 6 - (Avvio del procedimento).....	7
Art. 7 - (Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale).....	7
Art. 8 - (Istruttoria dei procedimenti) .....	8
Art. 9 - (Disposizioni finali e transitorie).....	9

## ART. 1 - (OGGETTO)

1. Nelle more dell'emanazione di un'apposita normativa regionale e/o del modello semplificato e unificato per la richiesta dell'AUA, così come previsto dal Comma 1b dell'Art. 2 e dal Comma 3, Art. 10 del DPR 59/2013, le presenti disposizioni disciplinano il procedimento amministrativo per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto della legislazione statale in materia ambientale.
2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per il rilascio dell'AUA attribuiti alla competenza della Provincia di Caserta in base dal Comma 1b dell'Art. 2 e dagli Artt. 3 e 4 del DPR 59/2013.
3. Il presente regolamento si applica alle categorie di Piccole e Medie Imprese di cui all'Art. 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 Aprile 2005, di seguito denominate PMI, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e a quanto previsto dal Comma 2, Art. 1 del DPR 59/2013. La persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento è denominato, d'ora innanzi, Gestore.

## ART. 2 - (AUTORIZZAZIONE)

1. Per Autorizzazione si intende **il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) comunale**, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale.
2. La Provincia è l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dal SUAP.
3. L'autorizzazione unica ambientale è un unico provvedimento autorizzativo di che sostituisce e comprende 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente ad Enti diversi. Detti Enti intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA in qualità di "soggetti competenti in materia ambientale" al pari di altri opportunamente coinvolti dalla Provincia.

## ART. 3 - (CONTENUTI)

Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia (con durata di 15 anni) che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente. Nei casi previsti dal regolamento, i soggetti gestori di attività/impianti presentano domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali (tra parentesi la durata del procedimento ai sensi delle normative vigenti):

1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) – (durata gg. 90, competenza degli Enti d'Ambito per gli scarichi in pubblica fognatura e dei Comuni per quelli in suolo, sottosuolo e/o corpo idrico superficiale);
2. comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di

cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari), in precedenza da inoltrare ai Comuni;

3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.), in precedenza da inoltrare agli STAP Regionali - (durata gg. 120);
4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) in precedenza da inoltrare agli STAP Regionali – (è un’adesione preventivamente autorizzata dalla Regione Campania);
5. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), in precedenza da inoltrare ai Comuni;
6. autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99) in precedenza da inoltrare agli STAP Regionali - (durata gg. 120);
7. comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i – in precedenza da inoltrare alla Provincia.

A corredo dell'istanza di AUA, i Gestori dovranno compilare e inviare al SUAP la seguente modulistica settoriale sottoindicata in base alla tipologia di autorizzazione richiesta:

TITOLO	MODULISTICA SETTORIALE	ONERI ISTRUTTORI	LINK AI SITI TEMATICI
<b>Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 152/06</b>	Documentazione tecnica; Istanza; Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.	Oneri istruttori da sez.ne "Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura - Tabella B"	<a href="http://www.ato2campania.it/mambo/">http://www.ato2campania.it/mambo/</a>
<b>Comunicazione preventiva (Art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue.</b>	Informazioni presso i Comuni	Da richiedere ai Comuni	
<b>Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06</b>	Autocertificazione iscrizione alla Camera di Commercio; Autocertificazione antimafia; Mod. Art. 269 Commi 2 e 8.	Versamento di € 154,94 sul ccp n. 21965181 intestato "Alla Reg. Campania–Servizio Tesoreria–Napoli". Causale: "Autorizzazioni Emissioni in Atmosfera", Cod. 0504.	119 Kb <a href="http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/modulistica-caserta.html">http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/modulistica-caserta.html</a>
<b>Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06</b>	Autocertificazione iscrizione alla Camera di Commercio; Mod. di adesione autorizzazione di carattere generale Art. 272 Comma 2 e 3.	Versamento di € 78,00 sul ccp n. 21965181 intestato a "Reg. Campania – Servizio Tesoreria–Napoli". Causale: "Autorizzazioni generali ex art. 272 D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.", Cod. 501.	

Comunicazioni o nulla osta in materia di impatto acustico (Art. 8, Commi 4 e 6 della Legge 26/10/1995 n. 447)	Informazioni presso i Comuni.	Da richiedere ai Comuni.	
Autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99)	Informazioni presso la Regione Campania.	Da richiedere alla Regione Campania, presso STAP Ecologia Caserta.	
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.	Elenco documentazione allegata alla Comunicazione di inizio attività.	Calcolo oneri come da DD n. 40W del 2/12/2008 e tabella allegata alla istanza che divide le attività in 6 classi, da versare su cc. n. 25408808 intestato a Provincia di Caserta.	<a href="http://opr.provincia.caserta.it/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=94&amp;Itemid=108">http://opr.provincia.caserta.it/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=94&amp;Itemid=108</a> .

I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

## ART. 4 - (COMPETENZE)

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, di seguito denominato SUAP, adotta tutte le procedure inerenti l'incardinamento del procedimento di autorizzazione, in particolare, ai sensi del DPR 59/2013:

- a) organizza la ricevibilità delle istanze;
- b) effettua il controllo formale sulla domanda e sugli allegati (Comma 1, Art. 4) e cioè verifica l'avvenuta compilazione del modulo generale in tutte le sue parti;
- c) la presenza degli allegati/schede, firmati digitalmente, attinenti i titoli oggetto della domanda (es. autorizzazione emissioni in atmosfera, autorizzazione scarichi, ecc.) e ne garantisce la procedibilità a mezzo di firma digitale del responsabile dello Sportello.
- d) Qualora la domanda risultasse incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il Responsabile medesimo ne dà comunicazione al Richiedente specificando gli elementi mancanti.
- e) Qualora fosse appurata la completezza formale della domanda, il Responsabile del SUAP comunica l'avvio del procedimento al Richiedente (avvisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni ed una conseguente sospensione dei termini);
- f) Verifica l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo
- g) trasmette - esclusivamente in via telematica - la pratica alla Provincia per l'avvio dell'istruttoria tecnica e ai Soggetti competenti in materia ambientale <sup>(1)</sup>;

- 
- <sup>1</sup> La Regione Campania, nella qualità di Autorità Competente per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (Settore Ambiente) e all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione (Settore Agricoltura);
  - Il Comune territorialmente competente, per il parere urbanistico e commissione integrata, per l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale nonché per la comunicazione o il nulla osta in materia di impatto acustico e la comunicazione preventiva di cui all'Art. 112 del D.Lgs. 152/06 sulla utilizzazione agronomica degli

- h) nei casi in cui sia necessario acquisire l'AUA ed altre autorizzazioni come quelle sanitarie e/o urbanistiche, il SUAP ha facoltà di indire la Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e nei casi previsti dall'art. 7 del DPR n. 160 del 7 settembre 2010, per l'acquisizione dei pareri dei suddetti Soggetti al pari dei casi in cui l'AUA sostituisca i titoli per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni. Tale facoltà decade, diventando obbligo, quando i procedimenti in oggetto sono superiori a 90 gg. (fig. 1):
- i) riceve il provvedimento dalla Provincia (di rilascio, diniego o rinnovo dell'autorizzazione) e lo rilascia al Gestore.




Fig. 1: schema procedimentale in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (Art. 4, Commi 4 e 5).

2. Il Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti della Provincia, di seguito denominato Settore, adotta tutte le procedure inerenti l'avvio dell'istruttoria tecnico – amministrativa e, in particolare:

- a. organizza il controllo sostanziale sull'istanza e sugli allegati (Comma 1, Art. 4);
- b. trasmette - esclusivamente in via telematica - al Gestore per il tramite del SUAP, la richiesta di eventuale integrazione documentale;

effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- L'ARPAC in qualità di organo tecnico;
- L'Ente d'Ambito competente per territorio per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Le altre Amministrazioni che, in forza di leggi regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi risultano preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

- c. promuove, in ogni caso, il coordinamento dei Soggetti competenti in caso di Conferenza di Servizi;
- d. nei casi in cui sia necessario acquisire esclusivamente l'AUA e non altre autorizzazioni come quelle sanitarie (es. industria insalubre) e/o urbanistiche (es. scia, agibilità, permesso a costruire, ecc.) per l'acquisizione dei pareri da parte dei Soggetti competenti, il Settore indice e convoca la Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. per le autorizzazioni che prevedono un tempo di rilascio superiore ai 90 gg, - **(fig. 2)** ovvero richiede loro gli specifici pareri, così come previsto dal Comma 7 dell'Art. 4 del DPR 59/2013 - **(fig. 3)**;
- e. adotta il provvedimento (di rilascio, diniego o rinnovo dell'autorizzazione) nei tempi previsti dall'Art. 4 e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.




Fig. 2: schema procedimentale in cui è necessario acquisire solo l'AUA (Art. 4, Comma 7).




Fig. 3: schema procedimentale in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (Art. 4, Comma 7).

## ART. 5 - (CONDIZIONI E DURATA)

1. È fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero solo ad autorizzazione di carattere generale in atmosfera, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP;
2. Per il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo di uno o più di tali titoli si potranno in questa fase allegare le documentazioni tecniche previste nella modulistica settoriale presente da tempo sul sito. Per eventuali altri titoli non in scadenza e non oggetto di modifica, per lo stabilimento oggetto di domanda, sarà sufficiente citarne nel modello gli estremi e barrare l'apposita casella;
3. La durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in anni 15 (quindici) a far data dal rilascio.

## ART. 6 - (AVVIO DEL PROCEDIMENTO)

1. Il procedimento per il rilascio dell'AUA è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa istanza al SUAP.
2. Solo dopo il controllo formale, che deve completarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione, l'istanza s'intenderà correttamente presentata e verrà trasmessa alla Provincia assieme agli allegati in via definitiva e telematica;
3. Alla ricezione della pratica, il SUAP provvederà alla nomina del RUP e alla comunicazione di avvio del procedimento (ai sensi della Legge 241/90).

Chi indice la C.d.S.?	Quando?	Quando è obbligatoria?
Il SUAP	Se l'AUA riguarda anche altri procedimenti	quando i procedimenti in oggetto sono superiori a 90 gg.
La Provincia	Se l'AUA non riguarda altri procedimenti	quando i procedimenti in oggetto sono superiori a 90 gg.

## ART. 7 - (ISTANZA DI AUT.NE UNICA AMBIENTALE)

1. La domanda è indirizzata al SUAP del Comune competente che la inoltra al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: settore [aua@pec.provincia.caserta.it](mailto:aua@pec.provincia.caserta.it), e deve contenere:
  - a. i dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale o partita I.V.A.;
  - b. l'oggetto della richiesta definito indicando esattamente le autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l'avvio o la prosecuzione dell'attività;
  - c. le istanze relative alle autorizzazioni/comunicazioni di cui al punto b vigenti precedentemente all'entrata in vigore dell'AUA ovvero dichiarare che non ci sono stati cambiamenti;
  - d. l'esatta individuazione dello stabilimento (denominazione, comune, località, confini) su carta tecnica regionale (CTR) scala 1:5.000/1:10.000;
  - e. i dati identificativi catastali (foglio/i, particella/e, subalterno/i);
2. A corredo della domanda devono essere prodotti le seguenti auto dichiarazioni da parte del Gestore dell'impianto:

- a. che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'art. 2 del DM Attività produttive 18/4/2005 (piccole e medie imprese – PMI);
  - b. che l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
  - c. che l'attività non è soggetta alla verifica di VIA ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero che l'autorità competente alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità alla VIA del progetto relativo all'attività (specificare riferimenti dell'atto di decisione);
- e i seguenti documenti:
- d. relazione sullo stato dei luoghi;
  - e. progetto delle eventuali altre opere da eseguire con elaborati tecnici in scala adeguata;
  - f. relazione tecnica illustrativa recante una breve descrizione del ciclo produttivo e l'indicazione delle matrici ambientali interessate da impatti significativi.
  - g. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) per gli adempimenti relativi al Codice Antimafia.
  - h. dichiarazione sostitutiva di certificazione "antimafia" della ditta, della società o dei rappresentanti legali resa ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 03.06.1998 n. 252 e della Legge n. 575 del 31.05.1965.
4. La documentazione deve essere presentata esclusivamente in formato digitale allegato all'istanza trasmessa via Posta Elettronica Certificata (PEC).
5. Alle domande di concessione deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della marca da bollo da € 16,00 nonché dei bollettini di c.c. postale intestati a tutti gli Enti che, ai sensi della normativa vigente, rimangono responsabili dei procedimenti autorizzativi fatti confluire nell'AUA. A tale riguardo si chiarisce che la marca da bollo deve essere posta SOLO sull'istanza di AUA e NON sulla modulistica settoriale.

## ART. 8 - (ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI)

1. Nell'ambito dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, l'Amministrazione Provinciale persegue la celerità del procedimento e la partecipazione del richiedente e dei soggetti titolari di interessi pubblici.
2. Qualora l'istruttoria della istanza di autorizzazione richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento può indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 4 del DPR 59/2013.
4. In merito alla necessità di un sopralluogo, anche in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità degli impianti, alla loro ubicazione e tipologia esso verrà effettuato previa comunicazione scritta della data fissata ai soggetti richiedenti l'AUA ed a coloro che hanno presentato osservazioni ed opposizioni. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale data. Dell'esito di sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita

e le eventuali dichiarazioni degli interessati. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.

5. Qualora la Provincia ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato per il tramite del SUAP, assegnandogli un termine per provvedere.

## ART. 9 - (DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

1. I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del DPR 59/2013 sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

3. Sulla corretta interpretazione del decreto si è aperto un tavolo di discussione al quale partecipano i Ministeri della Funzione Pubblica e dell'Ambiente, nonché alcune Regioni. È altresì in corso la predisposizione di un modello unificato nazionale per la presentazione delle domande.

4. In attesa di ricevere chiarimenti da parte del Gruppo di lavoro nazionale ovvero da parte della Regione Campania che dovrebbe regolamentare l'attività autorizzativa con apposita circolare e/o Legge, questa Provincia provvede con questo regolamento, a dare avvio alle procedure di legge.